



Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151
Sito Web: www.liceomichelangiolo.it
E-mail: info@liceomichelangiolo.it
Pec: FIPC0400N@pec.istruzione.it

LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO SCOLASTICO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

- DPCM del 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 92 del 15/10/2020 "Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico - Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni".



PREMESSA

Il presente Protocollo integra il “Protocollo scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti scolastici – integrazione al DVR” già protocollato dall’Istituto Scolastico.

Tale integrazione si rende necessaria per l’introduzione del nuovo DPCM del 13/10/2020, dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 92 del 15/10/2020 e la Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SCOLASTICHE

In relazione allo svolgimento delle attività scolastiche, il DPCM del 13/10/2020 prevede quanto segue:

- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato;
- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

Per ogni altra tipologia di attività, restano valide le misure indicate nel “Protocollo scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti scolastici – integrazione al DVR” a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI DI COVID-19

ALLONTANAMENTO DA SCUOLA

L’allontanamento da scuola/servizio educativo di un alunno o di operatore scolastico avviene nel caso in cui si manifesti almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati nel punto A. In tali casi si



seguono le procedure previste dalle disposizioni regionali, ed in particolare:

Alunno con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
 - ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
 - telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell'alunno informandolo della sintomatologia del figlio.
3. Se l'alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
4. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
5. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
6. Il rientro dell'alunno e del genitore/tutore legale presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
7. Successivamente al rientro al domicilio dell'alunno, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore scolastico sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'operatore scolastico se non la indossa già;
 - ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di
 - termometri che non prevedono il contatto;
3. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
4. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso operatore scolastico, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
5. Il rientro dell'operatore scolastico presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi



pubblici.

6. Successivamente al rientro al domicilio dell'operatore scolastico, la scuola/servizio educativo provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

GESTIONE CASI SOSPETTI DI COVID-19

I genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) contattano il PdF/MMG o altro medico curante² se non già assistiti dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia.

Il PdF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell'alunno o dall'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola), sia in caso di allontanamento da scuola/servizio educativo o per l'insorgenza della sintomatologia a domicilio, effettua il triage telefonico dal quale possono risultare i seguenti casi:

² Per altro medico curante si intende un medico libero professionista che assiste un soggetto iscritto negli elenchi delle Az. USL che non ha effettuato la scelta del Pediatra di Famiglia o del Medico di Medicina Generale.

Il caso non risulta sospetto COVID-19

In questo caso la famiglia o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) avverte il servizio educativo/scuola, con le modalità previste dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19.

Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente; se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 3 giorni (per le scuole dell'infanzia) o fino a 5 giorni (per la scuola primaria e secondaria), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.

Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19

1- Prescrizione tampone/test antigenico

Il PdF/MMG/Medico curante richiede tempestivamente un tampone/test antigenico rapido.

Si precisa che l'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone molecolare/Test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

- Se il test antigenico è negativo non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici. Il ritorno a scuola avviene, indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test antigenico è risultato negativo.
- Se il test antigenico rapido risulta positivo si procede con il tampone molecolare.
- In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per



conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia, che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone (*). In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione, se preventivamente comunicato dalla famiglia.

2- Tampone molecolare negativo

Se il tampone risulta negativo, in base alla situazione clinica del soggetto, il PdF/MMG/Medico curante effettua una valutazione clinica e in caso di aggravamento della sintomatologia, dopo 2-3 giorni, può richiedere un secondo tampone.

In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per figli dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. (*)

Non sono previste restrizioni per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti).

Il ritorno a scuola avviene, indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo.

3- Tampone molecolare positivo

Se il tampone risulta positivo, il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (prescrizione quarantena, contact tracing, sorveglianza attiva, etc.).

In seguito alla remissione dei sintomi ed all'esito negativo di 2 tamponi effettuati a distanza di almeno 24 ore, è possibile certificare la guarigione clinica e il Dipartimento di Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola.

4- Rifiuto ad eseguire il tampone

Nel caso in cui i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PdF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola.

5- Contatti e conviventi in attesa del risultato del tampone

In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone (*).

In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione se preventivamente comunicato dalla famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal Responsabile del servizio educativo/Dirigente scolastico.



(*) Tale indicazione è prevista a titolo precauzionale considerando che nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole d'infanzia i bambini non hanno l'obbligo di indossare la mascherina e non sono previste le misure di distanziamento interpersonale.

ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI

Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori.

CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

Il PdF/MMG/Medico curante su richiesta dei genitori può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19.

Si riportano a titolo di esempio alcune condizioni certificabili:

- 1) bambini con immunodeficit primario o secondario, bambini con grave malattia del sistema respiratorio, bambini diabetici, con difetti della coagulazione, bambini con disturbi del neurosviluppo e neurosensoriali;
- 2) bambini che convivono stabilmente con soggetti fragili.

La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute nell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE

L'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il tampone molecolare/test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

GESTIONE CONTATTI STRETTI



I contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

Nel caso in cui il contatto stretto sia convivente, o entri regolarmente in contatto, con soggetti fragili o a rischio complicanza alla fine della quarantena è eseguito il tampone molecolare.

L'alunno o il personale scolastico che sulla base dell'esito dell'indagine epidemiologica è risultato a contatto stretto di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva.

La riammissione in comunità avviene sulla base delle modalità sopra indicate.

Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

L'alunno o il personale scolastico che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici).

Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I nuovi riferimenti normativi presi in esame per la stesura della presente integrazione sono i seguenti:

- DPCM del 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 92 del 15/10/2020 "Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico - Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni".



Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151
Sito Web: www.liceomichelangiolo.it
E-mail: info@liceomichelangiolo.it
Pec: FIPC0400N@pec.istruzione.it

Data: 19/10/2020

DIRIGENTE SCOLASTICO:

MEDICO COMPETENTE:

R.S.P.P.: